

N. R.G. 2023/72



TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE IMMIGRAZIONE -

nel procedimento iscritto al n. R.G. 72/2023 promosso con ricorso depositato in data

da

I , nata il , in Brasile e ivi residente in Via ,

G , nato il , in Brasile e ivi residente in Via ,

;

D , nata il , in Brasile e ivi residente in Via

n. ;

G , nato il , in Brasile e ivi residente in Via

n. ;

E , nato il , in Brasile in proprio e quale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore **G** , nato il , in Brasile, entrambi ivi residenti in Via n. ;

E , nato il , in Brasile e ivi residente in Via

n. ;

con il patrocinio dell'Avv. S

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,

contumace

nonché con

Pubblico Ministero

In punto: diritti di cittadinanza

Il Giudice dott.ssa S ,

all'udienza del ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiani iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di G _____, in data _____ nel Comune di _____, cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

Il Ministero resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace.

Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.

Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: *“All’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l’attore risiede all’estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani»”.*

Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che *“Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.*

Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in provincia di Belluno, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in Italia fino al richiedente.

Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.

Risulta inoltre che il signor G _____ non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa *iure sanguinis* al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.

Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.



Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.

A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro.

Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.

Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano *juris sanguinis* e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara i ricorrenti come sopra indicati sono cittadini italiani *iure sanguinis* per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano G .

Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

Compensa le spese di lite.



Così deciso in Venezia,

Il Giudice
Dott.ssa S.





TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
San Polo 119 Rialto - VENEZIA
Pec: immigrati.tribunale.venezia@giustiziacert.it

Accoglimento totale n. cronol. 16508/2023 del 24/11/2023
RG n. 72/2023
Repert. n. 7186/2023 del 27/11/2023

CERTIFICATO DI PASSAGGIO IN GIUDICATO ORDINANZA

Ai sensi della art. n. 124 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile, si certifica che avverso la presente ordinanza non risulta essere stato proposto, nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 395 del codice di procedura civile.

Questo certificato diventa parte integrante dell'ordinanza sopra indicata.

Venezia, _____

Il Funzionario UPP
S
(documento firmato digitalmente)

